

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6076 di Venerdì 08 maggio 2026

# Interpello: formazione alla sicurezza e requisiti dei docenti formatori

*La Commissione interPELLI risponde ad un quesito relativo ai requisiti dei docenti formatori per i corsi di formazione e aggiornamento e per i seminari e convegni. L'istanza, la normativa, le premesse e la risposta della Commissione.*

Roma, 8 Mag ? La Commissione InterPELLI, prevista dall'articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008, ha recentemente pubblicato alcuni nuovi pareri e risposte sul tema della **formazione in materia di salute e sicurezza** con particolare riferimento all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Si tratta del nuovo **Interpello n. 1/2026**, approvato nella seduta della Commissione del **16 aprile 2026**, ma pubblicato il **29 aprile 2026**, che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 - In merito alle *norme che regolano la formazione obbligatoria per l'aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP)*". Seduta della Commissione del 16 aprile 2026".

L'interpello, come vedremo, entra nello specifico dei **requisiti dei docenti formatori** per quanto riguarda corsi di formazione/aggiornamento e seminari/convegni riportando, in realtà, quanto già indicato nella risposta al **quesito n. 47 del documento "FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione"** pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,  
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Interpello n. 1/2026**

**Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

Veniamo a illustrare nel dettaglio il contenuto del nuovo interpello soffermandoci su questi argomenti:

- [Il quesito dell'interpello 1/2026 su formazione e docenti](#)
- [Le premesse della Commissione: i decreti e l'accordo del 17 aprile 2025](#)
- [Le premesse e la risposta della Commissione Interpelli](#)

Pubblicità

## Il quesito dell'interpello 1/2026 su formazione e docenti

L'interpello n. 1/2026 risponde ad una domanda del [Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori](#) che ha avanzato **istanza di interpello** per conoscere il **parere della Commissione Interpelli** in merito alla: *"interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l'aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell'Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016».*

In particolare, continua l'istanza, viene chiesto di **chiarire** "(...) se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell'aggiornamento in considerazione un "seminario/convegno" sia necessario che **tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013**».

Come sempre per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune **premesse normative** con riferimento a quanto indicato in vari decreti (decreto del 6 marzo 2013, [D.Lgs. 81/2008](#)), agli accordi vigenti in materia di formazione e al contenuto delle recenti FAQ già citate sopra.

## Le premesse della Commissione: i decreti e l'accordo del 17 aprile 2025

La Commissione premette, innanzitutto, che l'**articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 al comma 2**, stabilisce *"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante **accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa"*.

Dopo aver, dunque, ricordato il riferimento del decreto 81/2008 al nuovo Accordo in materia di formazione, la Commissione interPELLI, inoltre, indica che:

- il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013** disciplina i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'**Accordo**, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025), ha abrogato l' **accordo n. 128/CSR sancito il 7 luglio 2016** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome;
- il citato **Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025**, alla Parte I "**Organizzazione generale**", punto 1 "**Individuazione dei soggetti formatori**", dispone "*Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono: 1.1 i soggetti "istituzionali"; 1.2 i soggetti "accreditati"; 1.3 altri soggetti (...)*";
- il citato Accordo, alla Parte I, punto 2, "**Requisiti dei docenti**", stabilisce "*I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo*";
- il medesimo Accordo, **Parte III "Corsi di aggiornamento"**, dispone "*(...) L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della **partecipazione a convegni o seminari**, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato (...)*".

## Le premesse e la risposta della Commissione InterPELLI

Si ricorda poi, e arriviamo con le premesse relative alle indicazioni più recenti, che:

- sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcune FAQ in considerazione "*dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative*" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le quali "*è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione generale, dell'INAIL, dell'INL e delle Regioni, con l'obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa*";
- in particolare, il **quesito n. 47**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riporta "*I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell'aggiornamento previsti dall'Accordo 59/2025?*" e la risposta fornita è la seguente "*No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni **si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell'ASR 59/2025**. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell'apprendimento*".

In definitiva la **Commissione InterPELLI**, "tenuto conto dell'identità delle questioni sottese all'interpello proposto e alla richiamata FAQ n. 47", condivide il contenuto della risposta e "rinvia a quanto in essa esplicitato". Ossia "i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2)".

Mentre, con riferimento ai seminari/convegni "**si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell'ASR 59/2025**. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell'apprendimento".

**Scarica la normativa di riferimento:**

Commissione per gli interpellati - Interpello n. 1/2026 del 16 aprile 2026, pubblicato il 29 aprile 2026, con risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori che ha per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 - In merito alle 'norme che regolano la formazione obbligatoria per l'aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP)'. Seduta della Commissione del 16 aprile 2026".



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**